

# Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

## Modifica del...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del... 2012<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge del 4 ottobre 2002<sup>2</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue:

*Art. 15 cpv. 5 (nuovo)*

<sup>5</sup> Essi sono prosciolti d'ufficio dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni.

*Art. 16 cpv. 2 e 3 (nuovo)*

<sup>2</sup> Le persone soggette all'obbligo di leva che risultano intollerabili per l'esercito a causa di una sentenza penale secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>3</sup> non vengono reclutate.

<sup>3</sup> Le persone soggette all'obbligo di leva che per motivi psichici non soddisfano le esigenze del servizio militare di principio non vengono reclutate.

*Titolo antecedente l'art. 27*

### **3. Sezione: Chiamata e controlli**

*Art. 27 cpv. 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup> (nuovo)*

<sup>2bis</sup> Gli interventi per lavori di ripristino secondo l'articolo 27 capoverso 2 lettera b devono aver luogo entro tre anni dal verificarsi dell'evento. I militi della protezione civile possono essere chiamati in servizio per al massimo 21 giorni l'anno.

<sup>2ter</sup> Il Consiglio federale definisce i criteri per il prolungamento eccezionale dei termini di cui all'articolo 27 capoverso 2<sup>bis</sup> tenendo conto in particolare del tipo e dell'ampiezza dell'evento.

*Art. 27a cpv. 4*

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per gli interventi di pubblica utilità. I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.

*Art. 28           Controlli*

<sup>1</sup> I controlli relativi ai militi della protezione civile incombono ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) vigila:

- a. sul rispetto dei limiti temporali massimi statuiti negli articoli 25a, 27 capoversi 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup>, 27a capoverso 2 e 33 – 36;
- b. sulla compatibilità dei lavori di ripristino secondo l'articolo 27 capoverso 2 lettera b con lo scopo e i compiti della protezione civile;
- c. sulla compatibilità degli interventi di pubblica utilità secondo l'articolo 27a capoverso 1 lettera b con lo scopo e i compiti della protezione civile.

<sup>3</sup> In caso di superamento dei limiti temporali massimi, l'UFPP ingiunge al Cantone interessato di non effettuare i lavori di ripristino o di non chiamare ulteriormente in servizio il milite in questione e informa l'Ufficio centrale di compensazione.

<sup>4</sup> I Cantoni informano l'UFPP in merito ai lavori di ripristino e agli interventi di pubblica utilità previsti al più tardi tre mesi prima del loro inizio. Se i lavori di ripristino o l'intervento di pubblica utilità non sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l'UFPP ingiunge al Cantone interessato di non effettuare i lavori o l'intervento in questione.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura di vigilanza.

1 FF 2012 ...  
2 RS 520.1  
3 RS 510.10

*Art. 33 Istruzione di base*

<sup>1</sup> Al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono i 26 anni, i militi di protezione civile incorporati dopo il reclutamento seguono un'istruzione di base di 10–19 giorni. Le persone cui si prevede di affidare una funzione di specialista possono inoltre essere chiamate a seguire un'istruzione complementare di 5 giorni al massimo.

<sup>2</sup> I militi di protezione civile incorporati nel personale di riserva senza istruzione di base possono essere chiamati a seguire tale istruzione al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono i 30 anni.

<sup>3</sup> Le persone naturalizzate dopo il compimento dei 25 anni sono annunciate dai Cantoni per il reclutamento e assolvono l'istruzione di base al più tardi tre anni dopo il reclutamento.

<sup>4</sup> Le persone che assumono volontariamente l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile assolvono l'istruzione di base entro tre anni dal reclutamento. Il Cantone competente decide se le persone che dispongono già di un'istruzione equivalente devono assolvere l'istruzione di base.

*Art. 34 Istruzione dei quadri*

<sup>1</sup> I militi cui si prevede di affidare la funzione di comandante seguono un corso per comandanti di 15–24 giorni. Sono convocati dalla Confederazione per 10–12 giorni e dai Cantoni per 5–12 giorni. I Cantoni si assumono i propri costi.

<sup>2</sup> I militi cui si prevede di affidare un'altra funzione di quadro seguono un corso per quadri di 5–12 giorni.

*Art. 35 Perfezionamento*

<sup>1</sup> I militi con funzioni di quadro o di specialista e i militi che sono stati attribuiti alla funzione di base di sorvegliante del materiale o di sorvegliante d'impianto possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di 12 giorni su un periodo di quattro anni.

<sup>2</sup> Nell'ambito del loro perfezionamento secondo il capoverso 1, i militi ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 possono essere convocati dai Cantoni per un massimo di 5 giorni. I Cantoni si assumono i propri costi.

*Art. 36 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> I comandanti e i loro sostituti possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 19 giorni di corso.

<sup>3</sup> I militi che assumono altre funzioni di quadro o funzioni di specialista e i militi che sono stati attribuiti alla funzione di base di sorvegliante del materiale o di sorvegliante d'impianto possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 12 giorni di corso.

*Art. 38 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'UFPP disciplina la convocazione ai servizi d'istruzione e ai corsi di perfezionamento secondo l'articolo 39 capoverso 2.

*Art. 66b Decisioni cantonali in ultima istanza*

<sup>1</sup> Nelle controversie di natura non pecuniaria, contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

<sup>2</sup> Il DDPS può impugnare le decisioni cantonali di ultima istanza con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Su richiesta, le autorità cantonali di ultima istanza notificano al DDPS senza indugio e gratuitamente le loro decisioni.

*Art. 72 cpv. 1<sup>ter</sup> (nuovo) e 5*

<sup>1<sup>ter</sup></sup> Per vigilare sul rispetto dei limiti temporali massimi stabiliti negli articoli 25a, 27 capoversi 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup>, 27a capoverso 2 e 33–36, l'UFPP tratta i dati d'impiego dei militi di protezione civile nel Sistema di gestione del personale dell'esercito.

<sup>5</sup> L'UFPP e i Cantoni sono autorizzati a utilizzare sistematicamente i numeri d'assicurato AVS per l'esecuzione dei controlli.

II

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

**1. Legge federale del 3 ottobre 2008<sup>4</sup> sui sistemi d'informazione militari (LSIM)**

*Art. 13 lett. k (nuovo)*

Il PISA serve all'adempimento dei compiti seguenti:

- k. evitare gli abusi in materia d'IPG, segnatamente tramite il controllo dei limiti temporali massimi secondo gli articoli 25a, 27 capoversi 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup>, 27a capoverso 2 e 33–36 LPPC.

<sup>4</sup> RS 510.91

*Art. 14 cpv. 2 lett. d (nuovo)*

<sup>2</sup> Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:

- d. dati sui servizi di protezione civile prestati.

*Art. 16 cpv. 1 lett. g (nuovo), cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo) e cpv. 2 frase introduttiva*

<sup>1</sup> Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende i dati del PISA accessibili ai seguenti organi tramite procedura di richiamo:

- g. all'Ufficio centrale di compensazione per evitare abusi in materia di IPG;

<sup>1bis</sup> L'Ufficio centrale di compensazione può comunicare i dati secondo il capoverso 1 lettera g alle rispettive casse di compensazione competenti.

<sup>2</sup> Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica i dati del PISA agli organi e alle persone seguenti:

## **2. Legge federale del 25 settembre 1952<sup>5</sup> sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)**

*Art. 1a cpv. 1, 3 e 6*

<sup>1</sup> Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero e nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di servizio per il quale percepiscono il soldo. Fanno eccezione gli impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato, che prestano servizio militare a titolo volontario o che prestano servizio nell'amministrazione militare.

<sup>3</sup> Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale percepiscono il soldo conformemente all'articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)<sup>6</sup>. È fatta eccezione per il personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità secondo l'articolo 27a LPPC.

<sup>6</sup> Il diritto all'indennità si estingue con la percezione di una rendita di vecchiaia dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ma al più tardi con il raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

*Art. 11 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

*Art. 20a (nuovo) Responsabilità*

<sup>1</sup> I Cantoni sono responsabili dei danni causati all'assicurazione per:

- a. il non rispetto delle prescrizioni nella chiamata ad interventi della protezione civile secondo gli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 1 lettera b e 33-37 LPPC;
- a. il non rispetto delle prescrizioni nell'autorizzazione di interventi della protezione civile secondo gli articoli 27a capoverso 1 lettera b LPPC;
- c. azioni illecite dei contabili delle organizzazioni di protezione civile.

<sup>2</sup> Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive due anni dopo che l'Ufficio delle assicurazioni sociali ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi dieci anni dopo il verificarsi del danno. Qualora la richiesta di risarcimento dei danni sia riconducibile a un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>7</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>4</sup> Le richieste di risarcimento dei danni possono essere compensate con prestazioni della Confederazione.

### III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>5</sup> RS 834.1

<sup>6</sup> RS 520.1

<sup>7</sup> RS 172.021